



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REPERTORIO N° 92 DEL 29 DIC. 2014

Oggetto: Causa MIRICI CAPPA SEBASTIANO c/E.S.A.. Esecuzione sentenza n°25/13 del 15/12/2012 del Tribunale di Patti, depositata il 23/01/20 13.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che, a seguito dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della strada di prolungamento denominata "Gargazzo-Risaria-Caria-Ferro" nel Comune di Naso (ME), con atto del 31/05/1995, l'Ente veniva citato in giudizio dal Sig. Mirici Cappa Sebastiano, dinanzi al Tribunale di Patti, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati al proprio fondo dalle opere realizzate nella suddetta strada, nella quantificata misura di £19.702.500, pari ad €10.175,49, oltre accessori di legge e spese;

per proporre appello, e che le somme richieste a titolo di competenze successive al deposito della pronunzia sono conformi;

VISTO il provvedimento di liquidazione della C.T.U., emesso dal G.O.A. in favore del Dr. Molica Maurizio, ammontante a £2.098.000, pari ad €1.083,53 inerente le competenze relative all'incarico peritale e che, poste provvisoriamente a carico dell'attore, devono essere liquidate in favore dello stesso;

CONSIDERATO che tale pagamento è stato più volte sollecitato dal legale di controparte, Avv. Rosario Continguglia, come dalla sua ultima del 13/11/2014;

CONSIDERATO che il debito di cui alla presente proposta di determina è stato riconosciuto comunque dall'Organo Politico di questo Ente nella competenza della gestione provvisoria dell'esercizio 2013 con la Deliberazione n°237/C.S. del 18/12/2013, restituita dall'Organo di Vigilanza con nota Prot.22911 del 14/03/2014, in quanto, a suo dire, ritenuta attività gestionale di ordinaria amministrazione;

PRESO ATTO dell'indirizzo espresso dal Commissario Straordinario;

RITENUTO che per le motivazioni di cui sopra, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di non arrecare danno erariale all'Ente;

PROPONE:

- di eseguire la sentenza n. 25/13 del 15/12/2012, depositata il 23/01/2013, con la quale il Tribunale di Patti condanna l'E.S.A. al pagamento di € 3.544,92, oltre ad interessi legali dal 15/12/2012 fino al soddisfo, delle spese processuali, liquidate in complessivi €2.527,24 (di cui €127,24 per spese, €1.200,00 per diritti ed €1.200,00 per onorario) oltre I.V.A., CPA, rimborso forfettario, spese generali, e delle spese di CTU, e quindi per complessivi €8.283,95;
- di utilizzare l'impegno della somma di €8.283,95 al capitolo 92 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, giusta delibera n°237/C.S. del 18/12/2013;
- per l'effetto, corrispondere al Sig. Mirici Cappa Sebastiano, nato a Tortorici il 12/06/1946 l'importo di €8.283,95 (di cui €3.554,92 per risarcimento danni, €92,50 per interessi legali dal 15/12/2012 al 31/12/2013, €2.527,24 per spese processuali, €300,00 per spese generali, €108,00 per C.P.A., €617,76 per I.V.A., €1.083,53 per spese C.T.U);

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dr. Domenico L'Aquila

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Antonella Micciché

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

Il Responsabile/Coordinatore dell'Unità di Staff

Dr. Benedetto Inzerillo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REPERTORIO N° _____ DEL _____

Oggetto: Causa MIRICI CAPPA SEBASTIANO c/E.S.A.. Esecuzione sentenza n°25/13 del 15/12//2012 del Tribunale di Patti, depositata il 23/01/2013.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO <i>Q.~</i>	
	ATTO	: <u>228/14</u>
	IMPEGNO	: _____
	SUBIMPEGNO	: <u>331261</u>

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il Responsabile Coordinatore dell'Unità di Staff
Rag. Giovanni Romano

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003;
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. ad Acta del 19/06/2012;
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n.170/C. ad Acta del 19/06/2012;
- VISTO D.D.G. n.000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la nota prot. n.11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;
- VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. N. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n.48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n.22684 del 11/07/2013



Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di eseguire la sentenza n. 25/13 del 15/12/2012, depositata il 23/01/2013, con la quale il Tribunale di Patti condanna l'E.S.A. al pagamento di € 3.544,92, oltre ad interessi legali dal 15/12/2012 fino al soddisfo, delle spese processuali, liquidate in complessivi €2.527,24 (di cui €127,24 per spese, €1.200,00 per diritti ed €1.200,00 per onorario) oltre I.V.A., CPA, rimborso forfettario, spese generali, e delle spese di CTU, e quindi per complessivi **€8.283,95**;
- di utilizzare l'impegno della somma di **€8.283,95** al capitolo 92 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, giusta delibera n°237/C.S. del 18/12/2013;
- per l'effetto, corrispondere al Sig. Mirici Cappa Sebastiano, nato a Tortorici il 12/06/1946 l'importo di **€8.283,95** (di cui €3.554,92 per risarcimento danni, €92,50 per interessi legali dal 15/12/2012 al 31/12/2013, €2.527,24 per spese processuali, €300,00 per spese generali, €108,00 per C.P.A., €617,76 per I.V.A., €1.083,53 per spese C.T.U);

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per i relativi atti consequenziali.

Il Direttore Generale

Maurizio Cimino



R. ... N. 1
... forma esecutiva
R. CORTI PUBBLICHE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonio Milici



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Il Tribunale di Patti in composizione monocratica, giudice dott. Vincenza RANDAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 625/95 R.G., vertente

TRA

MIRICI CAPPA SEBASTIANO, nato a Tortorici il 12.6.1946, rapp.to e difeso dall'avv. R. Contiguglia

Attore

CONTRO

ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Commissario straordinario, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato

Convenuta

Ogg: risarcimento danni

Conclusioni per l'attore: Ritenere e dichiarare che il fondo dell'attore ha subito danni a causa delle opere realizzate dall'ente convenuto per come accertato nelle fotografie e nella relazione di perizia di parte prodotte in atti; conseguentemente condannare l'ESA al risarcimento di ogni danno in favore dell'attore e quindi al pagamento a tale titolo della somma di £ 19.702.500, oltre accessori di legge; vinte le spese.

N° 25/13 R.S.
N° 625/95 R.G.C.
N° 113 Cron.

Udienza del:
Dep. Min.

W. G. Ruy



Conclusioni per l'ESA: rigettare le domande attrici perché prescritte e infondate. Vinte le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione del 31.5.1995 Mirici Cappa Sebastiano conveniva in giudizio -davanti al Tribunale di Patti- l'ESA, esponendo: di essere proprietario di un fondo, sito in Naso, in catasto al foglio 9, part.lla 1466 e 1489; che detto fondo, a causa di lavori condotti dall'ESA, aveva subito i danni specificati nella perizia in atti.

Tanto premesso, formulava le domande di cui in epigrafe.

Si costituiva l'ESA, affermando che i lavori ai quali si riferiva l'attore erano consistiti nella realizzazione della strada denominata "prolungamento Gargazzo-Risaria-Caria-Ferro", affidati all'impresa Caliri con contratto del 29.3.84, con l'effetto che il termine di prescrizione tra l'epoca del verificarsi del danno e la notifica della citazione era ampiamente decorso.

Contestava, poi, il nesso di causalità tra i danni lamentati e i lavori de quibus, nonché -in via subordinata- il loro ammontare, come quantificato dall'attore.

Ammissa ed espletata la chiesta consulenza tecnica, veniva emessa sentenza non definitiva con la quale si rigettava l'eccezione di prescrizione e si condannava l'Esa al risarcimento dei danni, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio.

La causa proseguiva, quindi, per l'ulteriore istruzione, e -nel frattempo cessata la sezione stralcio- era assegnata a questo



decidente, che all'udienza del 20.4.2012, previa precisazione delle conclusioni, la poneva in decisione con termine di gg. 60 per conclusionali e gg. 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la già emessa sentenza parziale è stata rigettata l'eccezione di prescrizione e riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento dei danni.

Per il completamento della decisione sulla domanda risarcitoria avanzata dal Mirici Cappa, va in primo luogo richiamato che i danni lamentati, sono da individuarsi in quelli descritti nella consulenza di parte, allegata al fascicolo dell'attore. Questi, infatti, in citazione non ha fornito la loro descrizione, rinviando all'uopo alla citata relazione di parte. Sulla scorta di questa si ricava che si tratta di *"appezzabili smottamenti di terreno causati dal deflusso delle acque piovane, che si sono riversate nel sottostante fondo indiscriminatamente, apportando considerevoli danni sia al terreno sia alle colture, ivi vegetanti, compresa la parte terminale della strada..."*, ossia una stradella interna al fondo. Tali smottamenti avrebbero causato danno da perdita di produzione (degli alberi di nocciolo, di olivo, di pesco e di pero) e danno da esborso, necessario per la sistemazione del terreno, il tutto -secondo il perito di parte- per £ 19.702.500. Lo stato del fondo, poi, è stato rappresentato attraverso la documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.

Ciò premesso e richiamato che già nella sentenza non definitiva si è individuata la causa dei lamentati danni nelle opere eseguite dall'ESA e nel modo in cui sono state mantenute, va osservato in



primis che il CTU, cui è stato demandato il compito anche di quantificare i danni, ha appurato come le vecchie colture, di cui si lamentava la perdita, non siano più presenti sui luoghi e come dalla CTP non risultasse né la descrizione del loro stato né la loro rappresentazione fotografica.

Quindi, per quanto attiene alla perdita di piante e/o del loro frutto, l'unico strumento probatorio utile per l'attore è la prova testimoniale. Orbene, il teste escusso -Bontempo Scavo Francesco- in merito è stato impreciso (logicamente, dato il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l'assunzione della prova) e non attendibile, riferendo della perdita di 15/16 piante di ulivo, ossia di una perdita molto più elevata di quella lamentata dall'attore attraverso il richiamo alla relazione di parte, dove risulta indicata la perdita di sole 4 piante di ulivo.

Il teste, poi, non ha saputo riferire né quante piante di nocciolo siano state distrutte, né ha accennato alla perdita di altri alberi da frutto. Va da sé, quindi, che, in base agli esiti della prova, il danno da perdita di piante rimane circoscritto alla perdita di 4 olivi. Avuto riguardo al valore delle piante, risultante dalla CTP, ed alla perdita del loro prodotto, ossia circa 8 Kg di olio l'anno, il danno alla data della presente decisione può stimarsi in € 700,00 con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., stante la difficoltà di dare la prova specifica del danno.

Quanto al danno al terreno in sé, costituito dagli smottamenti, la prova con il teste Bontempo è risultata favorevole all'attore, corroborata peraltro dalle foto allegate alla perizia di parte.

Sull'esborso necessario per il ripristino del fondo così danneggiato soccorre la CTU, che lo ha stimato in £ 4.380.652,



importo che va ritoccato in ribasso, dovendosi tenere conto che, non essendo stata provata la perdita di piante di nocciolo e di altri alberi da frutta, le somme previste dal CTU per il loro reimpianto e per le lavorazioni accessorie vanno decurtate (si tratta di £ 242.000). Si perviene, dunque, a quantificare il danno, alla data della CTU (settembre '99) in € 2.137,43, somma che -in quanto debito di valore- va attualizzata alla data della presente decisione, mediante sua rivalutazione, così pervenendo ad € 2.844,82.

All'esito dei superiori conteggi l'ESA va condannato al pagamento della complessiva somma di € 3.544,92, oltre interessi legali sulla stessa dalla data della presente decisione- per effetto della quale l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta- e fino al soddisfo.

Le spese, seguono la soccombenza. Esse, avuto riguardo alla natura della causa, all'entità delle questioni trattate, si liquidano, come da dispositivo, applicando le tariffe professionali vigente alla data in cui si è conclusa l'attività professionale dei difensori.

P.Q.M.

il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione del 31.5.1995 da Mirici Cappa Sebastiano nei confronti di ESA, in persona del commissario straordinario, così provvede:

1. in parziale accoglimento della domanda, condanna l'ESA al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 3.544,92, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulla stessa dalla data della presente decisione e fino al soddisfo;



2. condanna, altresì, l'ESA al pagamento- in favore del Mirici Cappa- delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.527,24, di cui € 127,24 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorario, oltre iva, Cassa, rimborso forfetario spese generali e spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.

Così deciso in Patti il 15.12.2012

Il Giudice
(dott. Vincenza Randazzo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Mirici

Per copia conforme al suo originale
Patti, li

2 NOV. 2013



IL CANCELLIERE/CI
Antonio Mirici

Q. l'ufficio dell'advocate
per il Tribunale di Patti di
Patti



UFF. U.S.A. de
E.S.A. - S. GIACINTA
5-12-2013

Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina

G. Cuccia
~~Distrettuale~~
10-12-13

03/12/2013-31959 P
Messina
POSTA PRIORITARIA

Risposta a nota
del 15.11.2013

2

Prot. n. 1929

Allegati

CT. 1329/1995 *Avv. G. Cuccia*
e-mail: *giovanna.cuccia@avvocaturastato.it*

Oggetto

Causa: MIRICI CAPPÀ SEBASTIANO
C/ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
R.G. 625/1995 - Tribunale di Patti

UFFICIO LEGALE
Prot. n. 2079
11 DIC. 2013

ALL'E.S.A.
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO AFFARI LEGALI, DEL PERSONALE
E ADEMPIMENTI DISCIPLINARI
Via Libertà n. 203
90143 PALERMO


Si trasmette copia della sentenza n.25/2013 del Tribunale di Patti intervenuta nel giudizio in oggetto ed avverso la quale non si ravvisano validi motivi di impugnativa.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.

Giovanna Cuccia
G. Cuccia

E.S.A.
5 DIC 2013
DIREZIONE GENERALE

E.S.A.
09 DIC 2013
PROT. GEN. 5656

GEOM. SA: 1220  1064 R.P.

N° 625/PS Ruolo Gen.

N° Ruolo Giud. Istr.

ANNO 19

Comunicazione di Ordinanza
emessa

in causa Civile

TRA

M. S. Cappo Sebastia

E.S.A. Ente Sviluppo
Agricolo

SIG. PROCURATORE

CTU

Dr. Maurizio Kolico

Pole Acquasanta, Sh

Quotono Marec

avv. Rosario Contiguglio

Torricella

Avvocatura Distrettuale

dello Stato

Messina

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Sezione Civile

Si comunica che il G.O.A.

G.I. Dr. Nicosio

il giorno nella causa^m controindicata

ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA

..... V.C.A.

UD. 02/02/2000

..... Ripetizione perizia

n°40 vacaz. a £. 13.740) = £. 574.332

b) per studio ed analisi (n° 60 vacaz. a £. 13.740) = £. 824.400

c) per stesura della relazione tecnica, calcoli e scritturazioni (n° 60 vacaz. a £. 13.740) = £. 824.400

Somma l'onorario = £. 2.223.132

Si fa presente che le vacanze sono state computate tenendo conto dell'adeguamento avvenuto sulla base del Decreto Min. Grazia e Giustizia 5 Dicembre 1997 e pubblicato nella G.U.R.I. del 14/02/98. n° 37 (vedi copia allegata).

RIEPILOGO

1) PER SPESE £. ~~582.775~~ 782.775

2) PER ONORARIO £. 2.223.132

TOTALE DELLA PARCELLA £.

CASSA PREVIDENZA + IVA

IL CONSULENTE D'UFFICIO

Molica

P.IVA 01729460830 COD. FISC. MLCMZG61H270870E

Il Giudice, letta la nota e la perizia che precede

LIQUIDA

a favore del C.T.U. Dott. Agronomo MOLICA Maurizio la

complessiva somma di £. 2.098.000 in cui sono comprese £.

700.000 per spese e £. 1.398.000 per onorario (101 vacanze) che fanno riferimento a un'asta a carico dell'Ufficio Patti. Il 13/10/1997

IL GIUDICE

Molica

Molica

Deposito in Consorzio a 13/10/97

13/10/97
13/10/97
13/10/97

Gen. 7756
Reg. CTU
325/97

SPESE DI LITE

CAUSA Mirici Cappa Sebastiano c/ E.S.A.

€ 127,24 spese
€ 1.200,00 diritti
€ 1.200,00 onorari

€2.527,24 SPESE PROCESSUALI € 2.527,24

SPESE GENERALI 12,5% SU € 2.400,00 € 300,00

€ 2.400,00 + €300,00 = € 2.700,00

C.P.A. 4% su € 2.700,00 = € 108,00

€ 2.700,00 + € 108 = € 2.808,00

IVA al 22% su €2.808 = € 617,76

SPESE PER C.T.U € 1.083,53

Il Capo Tecnico
(Geom. Giuseppe Galluzzo)

Galluzzo

[Accedi](#) [Registrati](#) [Contattaci](#) [Nota legale](#)

[Strumentario](#) [BookShop](#) [Avvocato](#) [silo](#)

TOP [CALCOLATORI](#) [MODELLI](#) [TABELLE](#) [DOCUMENTI](#) [UTILITY](#)

Scegli...

[NEWS](#) [CASI CONCRETI](#) [AVVOCATI A CONFRONTO](#) [ITER PROCESSUALI](#) [STRUMENTARIO](#) [BOOKSHOP](#) [MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

[Home > Strumentario](#)

Tweet: 2 | Like: 17 | Mi piace: 216

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI	
Data Iniziale:	16-12-2012
Data finale:	31-12-2013
Capitale Iniziale:	€ 3.644,92 pari a L.8.863,922
Metodo di calcolo:	Interessi = (C x R x N) / 365 - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366). Nessuna capitalizzazione degli interessi

Calcolo Interessi

Dal:	A:	Tasso:	Giam:	Capitale:	Interessi Euro:
16-12-2012	31-12-2012	2,5%	16	€ 3.644,92	€ 3,87
01-01-2013	31-12-2013	2,6%	365	€ 3.644,92	€ 69,62
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 92,50	pari a L.179.100
Capitale+Interessi (S.E.O.):				€ 3.637,42	pari a L.7.043.022

[NUOVO CALCOLO](#) | [STAMPA](#) | [BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

Gellera